



Reggio Emilia, li 09/03/2017

Dott. STEFANO BONACINI
Presidente Regione
Emilia Romagna

Dott.ssa SIMONA CASELLI
Assessore all'agricoltura,
caccia e pesca della
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa PAOLA GAZZOLO
Assessore politiche ambientali
e della montagna
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa. MARIA LUISA ZANNI
Servizio attività faunistico -
venatorie e pesca
Regione Emilia Romagna

Oggetto: OSSERVAZIONE al P.F.V. - Rapporto ambientale preliminare

Inviando le osservazioni al P.F.V., data la complessità dell'argomento abbiamo preferito strutturare le osservazioni dividendole per argomenti.

3.1 OBIETTIVI E STRATEGIE

Pagg. 7 – 8: "(...) Il PFV definisce le azioni e gli interventi per mantenere e incrementare la biodiversità ambientale dell'Emilia-Romagna con particolare attenzione alla fauna selvatica. **Individua azioni e interventi per potenziare la compatibilità con le attività antropiche e nello specifico riducendo i danni**

alle produzioni agricole e il numero di incidenti stradali. Il PFV deve fornire elementi oggettivi per valutare l'evoluzione dell'interazione tra presenza dei cacciatori e attività gestionali, il loro potenziale sviluppo e le decisioni organizzative conseguenti

La predisposizione delle proposte di Piano è attuata tenendo conto in particolare dei seguenti orientamenti:

- ***TUTTO*** il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria e può essere destinato a protezione faunistica, ovvero a gestione privata o a gestione programmata della caccia;”

Si richiede:

- **IL RISPETTO RIGOROSO DEL CONTENUTO DELLA LEGGE 157/92, QUI NELLO SPECIFICO LA CORREZIONE DELLE PARTI RIGUARDANTI LE PERCENTUALI DA DESTINARE ALLA PIANIFICAZIONE VENATORIA.**
- **LA V.I.A. PER TUTTO IL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE AL FINE DELLA ESCLUSIONE DELLE AREE ANTROPIZZATE SULLA BASE DELLE DISTANZE DI SICUREZZA PREVISTE ALL'ART.21 COMMA 1 LETT.A), E) ED F) DELLA LEGGE 157/92 E LE GITTATE DELLE ARMI DA FUOCO IMPIEGATE.**
- La **compatibilità dell'attività venatoria con le attività antropiche**, non ultimo il semplice vivere a casa propria, è raggiungibile soltanto **applicando letteralmente le distanze di sicurezza previste dall'art.21, comma 1, lett.a), e) ed f) della legge 157/92 al territorio, aree queste già sottratte nella PERCENTUALE prevista dall'art.10 comma 3*,** conseguentemente già vietate all'attività venatoria in quanto escluse dal territorio da programmare. **Includere tali aree nella pianificazione costituisce un ABUSO CONSAPEVOLE e una palese violazione della legge sulla caccia! Si rammenta inoltre che ogni disposizione contenuta nel PFV ha un effetto sull'ambiente e sulla SALUTE umana,** quale conseguenza diretta ed indiretta di una gestione ambientale responsabile e **consapevole della complessità degli elementi che concorrono ad influenzare la vita dell'uomo.** La legge sulla caccia è una **normativa specialistica, le leggi di PUBBLICA SICUREZZA, sono preminenti rispetto alle leggi speciali.**
- La legge quadro nazionale 157/92 **NON stabilisce affatto che “TUTTO”** il territorio agro-silvo-pastorale sia soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria (*art. 10, comma 3 legge 157/92: **“Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al**

*30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. *In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.”).* Inoltre, per la pubblica sicurezza è necessario tenere conto dell'impatto della pressione di una battuta di caccia grossa sulla fauna selvatica, quale causa primaria degli incidenti stradali per i repentini attraversamenti delle sedi stradali alla ricerca di una via di fuga.

- Una delle principali funzioni del PFV – come anche enunciato - dovrebbe essere appunto quella di rendere sostenibile l'attività venatoria rispetto alle realtà antropiche. Di conseguenza a ciò resta incomprensibile come un PFV non tenga mai conto delle aree antropizzate da sottrarre all'attività venatoria, sottoponendo tutto il territorio a VIA (Valutazione Impatto Ambientale). Le conseguenze di questa omissione oramai ventennale sono i numerosi e sistematici “incidenti di caccia” anche ai danni di normali cittadini spesso a casa propria e di tutte le ripercussioni che gli stessi devono subire per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza cui i cacciatori hanno l'obbligo di mantenere. **Una Valutazione di Impatto Ambientale del territorio sulla base delle distanze di sicurezza, considerando la balistica e le gittate dei fucili (anche quelli ad anima rigata),** sopperirebbe ad anni di omissioni istituzionali responsabili delle devastanti conseguenze che la caccia comporta sul vivere civile e sulla qualità della vita della maggioranza dei cittadini.

Associazione Vittime della Caccia – Presidente Daniela Casprini

Lega per l'Abolizione della Caccia – Delegato Regionale Dino Vecchi

Amici Terra club Reggio Emilia – Avv. Rossella Ognibene